

Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale regionale non dirigente bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, stralcio economico, sottoscritto in data 22 aprile 2003.

Art. 1

(Ambito di applicazione del contratto)

1. I benefici economici del presente contratto collettivo si applicano a tutto il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, escluso il personale con qualifica di dirigente.
2. Il presente contratto concerne i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001.

Art. 2

(Chiusura contrattuale del biennio 1998-1999)

1. Gli importi mensili lordi fissati, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1998-1999, dall'articolo 2, del C.C.R.L. 21 gennaio 2000, del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenziale, sono conglobati nello stipendio in godimento con le decorrenze ivi previste. Gli importi medesimi cessano di essere corrisposti al personale interessato a decorrere dalla data di effettiva applicazione del presente contratto. Gli importi già erogati dovranno essere integralmente recuperati a conguaglio all'atto dell'effettiva applicazione del presente contratto.
2. In relazione a quanto disposto al comma 1, i livelli retributivi iniziali annui lordi come rideterminati dall'articolo 3, comma 4, del C.C.R.L. relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997, area non dirigenziale, sono rideterminati, rispettivamente con decorrenza 1 novembre 1998 e 1 luglio 1999, come di seguito riportato:

Qualifiche funzionali	Decorrenza 1.11.1998	Decorrenza 1.7.1999
Commesso	€ 6.767,65 (L.13.104.000)	€ 7.077,53 (L.13.704.000)
Agente tecnico	€ 7.714,32 (L.14.937.000)	€ 8.055,18 (L. 15.597.000)
Coadiutore-Guardia	€ 8.793,71 (L.17.027.000)	€ 9.196,55 (L. 17.807.000)
Segretario-Maresciallo	€ 10.760,90 (L.20.836.000)	€ 11.163,73 (L.21.616.000)
Consigliere	€ 13.418,58 (L.25.982.000)	€ 13.852,41 (L.26.822.000)
Funzionario	€ 16.861,28 (L.32.648.000)	€ 17.357,08 (L.33.608.000)

3. Al fine di consentire un effettivo e pieno recupero, per il biennio economico 1998-1999, del tasso di inflazione programmato regionale, con particolare riferimento ai periodi 1 gennaio 1998-31 ottobre 1998 e 1 gennaio 1999-30 giugno 1999, al personale regionale è corrisposto, un importo, a titolo di una tantum, come di seguito indicato:

QUALIFICA	IMPORTO
Commesso	€ 370,23
Agente tecnico	€ 399,35
Coadiutore-Guardia	€ 464,54
Segretario-Maresciallo	€ 537,49
Consigliere	€ 720,35
Funzionario	€ 1.029,22

4. Gli importi di cui al comma 3 sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e ridotti nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

Art. 3

(Definizione del biennio contrattuale 2000-2001)

1. Al personale regionale sono corrisposti, per il biennio contrattuale 2000-2001, i seguenti aumenti retributivi annuali lordi, con le decorrenze rispettivamente indicate:

Qualifiche funzionali	Decorrenza 1.1.2000	Decorrenza 1.1.2001
Commesso	€ 216,00	€ 365,64
Agente tecnico	€ 264,00	€ 504,12
Coadiutore-Guardia	€ 312,00	€ 464,76
Segretario-Maresciallo	€ 372,00	€ 747,36
Consigliere	€ 444,00	€ 872,28
Funzionario	€ 540,00	€ 679,20

2. Gli aumenti corrisposti con decorrenza 1 gennaio 2001 assorbono quelli aventi decorrenza 1 gennaio 2000.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 gli importi erogati a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici riferiti al biennio 2000 - 2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del documento stralcio al C.C.R.L. riferito al quadriennio 1994-1997 area non dirigenziale, concernente "Sistema delle relazioni sindacali", vengono

assorbiti dagli importi di cui al comma 1. Gli importi degli assegni personali riassorbibili con i salari individuali di anzianità o con i futuri miglioramenti economici, sono ridotti in misura corrispondente agli aumenti retributivi di cui al comma 1, all'atto dell'attribuzione dei medesimi. Nel caso di insufficienza, l'eventuale differenza viene assorbita, a decorrere dalla stessa data, dagli importi di cui al successivo art. 5.

4. I livelli retributivi iniziali annui lordi, come rideterminati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono ulteriormente rideterminati, in esito al disposto di cui al comma 1, come di seguito riportato:

Qualifiche funzionali	Decorrenza 1.1.2000	Decorrenza 1.1.2001
Commesso	€ 7.293,53	€ 7.443,18
Agente tecnico	€ 8.319,18	€ 8.559,24
Coadiutore-Guardia	€ 9.508,55	€ 9.661,36
Segretario-Maresciallo	€ 11.535,73	€ 11.911,04
Consigliere	€ 14.296,41	€ 14.724,70
Funzionario	€ 17.897,08	€ 18.036,22

Art. 4

(Personale inquadrato ai sensi delle leggi regionali n.1/1998 e n.9/1999)

1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 1/1998 e dell'articolo 62, della legge regionale 9/1999, non può cumulare nel biennio contrattuale 1998-1999 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con gli aumenti contrattuali definiti dall'articolo 2.

2. Al personale di cui al comma 1, è corrisposta l'eventuale differenza tra gli aumenti contrattuali richiamati al medesimo comma e quelli conseguiti alla data di inquadramento presso l'ente di provenienza.

Art. 5

(Maturato economico)

1. Al fine di consentire un effettivo e pieno recupero del tasso di inflazione reale regionale, per il biennio economico 1998-1999, nonché il pieno recupero del tasso di inflazione programmato per il biennio 2000-2001, al personale regionale è corrisposto, a decorrere dalle date ottoindicate un importo annuale, a titolo di maturato economico, come di seguito indicato:

Qualifiche funzionali	Decorrenza 1.1.2000	Decorrenza 1.1.2001
Commesso	€ 248,76	€ 371,76
Agente tecnico	€ 250,44	€ 307,80
Coadiutore-Guardia	€ 252,00	€ 427,68
Segretario-Maresciallo	€ 272,52	€ 275,16
Consigliere	€ 330,72	€ 354,84
Funzionario	€ 408,24	€ 820,68

2. Gli importi corrisposti con decorrenza 1 gennaio 2001 assorbono quelli aventi decorrenza 1 gennaio 2000.

Art. 6

(Effetti dei nuovi livelli retributivi)

1. Le misure dei livelli retributivi iniziali, come rideterminati ai sensi degli articoli 2 e 3, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul salario aggiuntivo, sul compenso per lavoro straordinario, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento di quiescenza, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sull'equo indennizzo.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5, hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nei periodi di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto e di indennità di preavviso, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 7

(Personale delle ex A.P.T.)

1. Gli istituti di cui al presente contratto si applicano al personale già in servizio presso le Aziende di promozione turistica, trasformate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 2/2002, in Agenzie di informazione e accoglienza turistica, e inquadrato, a far data dal 2 febbraio 2002, nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 175, della legge regionale medesima, anche per il periodo antecedente la suddetta data.

Art. 8

(Personale vincitore di concorso interno)

1. Al personale regionale vincitore di concorso interno, oltre al livello retributivo iniziale annuo lordo previsto dal presente contratto, verranno riconosciuti anche i benefici di cui all'art. 5, per la qualifica acquisita.